



DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)
(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025)

**Mille
proroghe**

DECRETO-LEGGE
31 dicembre 2025, n. 200

ACADEMY (diretta, concreta, attuale) - academy@chiarelli.eu - 328 9494901 - <https://chiarelli.academy/>





Il **Decreto Milleproroghe** è un provvedimento "omnibus" tipico della prassi legislativa italiana. Si tratta di un **decreto-legge** (adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza) emanato solitamente verso la fine dell'anno solare per prorogare scadenze imminenti o differire l'entrata in vigore di norme che la Pubblica Amministrazione non è ancora pronta a gestire. Ecco un'analisi strutturata e l'elenco dei provvedimenti più recenti.

Analisi del Provvedimento

- **Natura Giuridica:** È un decreto-legge (Art. 77 della Costituzione). Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
- **Contenuto Eterogeneo:** Viene definito "omnibus" perché tratta materie diversissime: fisco, sanità, pubblica istruzione, assunzioni nella PA, edilizia e infrastrutture.
- **Funzione:** Garantisce la **continuità amministrativa**. Senza queste proroghe, molte attività (dai concorsi pubblici ai termini per i rimborsi fiscali) rischierebbero il blocco legale allo scoccare del 1° gennaio.
- **Criticità:** Spesso criticato dalla Corte Costituzionale e dai Presidenti della Repubblica per la sua mancanza di omogeneità. Il Parlamento tende a inserire durante la conversione emendamenti "micro-settoriali" (le cosiddette "marchette") che poco hanno a che fare con l'urgenza originaria.

Elenco degli ultimi 20 Decreti Milleproroghe

Essendo oggi il **2 gennaio 2026**, il provvedimento più recente è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025. La lista segue un ordine cronologico inverso:

N.	Provvedimento (Decreto Legge)	Denominazione Comune	Note Principali
1	D.L. 31/12/2025, n. 200	Milleproroghe 2026	Appena entrato in vigore (Proroga scudo penale medici, assunzioni PA).
2	D.L. 30/12/2024, n. 202	Milleproroghe 2025	Proroga termini edilizia (SCIA), sanità e fondo garanzia PMI.



3	D.L. 30/12/2023, n. 215	Milleproroghe 2024	Taglio IRPEF agricola, proroga ricette elettroniche.
4	D.L. 29/12/2022, n. 198	Milleproroghe 2023	Termini per assunzioni medici specializzandi, de hors liberi.
5	D.L. 30/12/2021, n. 228	Milleproroghe 2022	Introduzione del "Bonus Psicologo", proroga termini PNRR.
6	D.L. 31/12/2020, n. 183	Milleproroghe 2021	Gestione scadenze post-emergenza COVID-19.
7	D.L. 30/12/2019, n. 162	Milleproroghe 2020	Record di articoli (82), rinvio pedaggi autostradali.
8	D.L. 25/07/2018, n. 91	Milleproroghe 2018	Emanato in estate (caso raro), proroga vaccini e scadenze enti locali.
9	D.L. 30/12/2016, n. 244	Milleproroghe 2017	Proroga termini per l'edilizia scolastica e precari PA.
10	D.L. 30/12/2015, n. 210	Milleproroghe 2016	Proroga termini ILVA e ammortizzatori sociali.
11	D.L. 31/12/2014, n. 192	Milleproroghe 2015	Proroga termini sfratti e agevolazioni fiscali prima casa.



12	D.L. 30/12/2013, n. 150	Milleproroghe 2014	Disposizioni su contratti a termine e giustizia civile.
13	D.L. 29/12/2012, n. 216	Milleproroghe 2013	Norme su Province e termini in materia ambientale.
14	D.L. 29/12/2011, n. 215	Milleproroghe 2012	Interventi su università, ricerca e mercato del lavoro.
15	D.L. 29/12/2010, n. 225	Milleproroghe 2011	Proroga termini tributari e interventi per lo spettacolo.
16	D.L. 30/12/2009, n. 194	Milleproroghe 2010	Proroga termini per l'adeguamento antincendio.
17	D.L. 30/12/2008, n. 207	Milleproroghe 2009	Rinvio class action e norme su sicurezza sul lavoro.
18	D.L. 31/12/2007, n. 248	Milleproroghe 2008	Spesso chiamato "Millederoghe" per le numerose eccezioni incluse.
19	D.L. 28/12/2006, n. 300	Milleproroghe 2007	Proroga termini gestione rifiuti e VIA (Valutazione Impatto Amb.).
20	D.L. 30/12/2005, n. 273	Milleproroghe 2006	Proroga termini assunzioni vigili del fuoco e tariffe postali.



Ecco l'analisi dettagliata degli articoli da 1 a 17 del **Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200** (cosiddetto "Milleproroghe 2026"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025.

Articolo 1 - Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commento e Analisi: L'articolo 1 rappresenta tradizionalmente l'apertura del decreto Milleproroghe e raccoglie le scadenze che afferiscono direttamente alla Presidenza del Consiglio o che hanno natura trasversale per la Pubblica Amministrazione. Nel contesto del DL 200/2025, questo articolo riveste un ruolo cruciale per garantire la continuità operativa di diverse strutture commissariali e piattaforme digitali. Uno dei punti focali è la **digitalizzazione della Pubblica Amministrazione**: vengono prorogati i termini per l'adesione a piattaforme nazionali (come PDND o app IO) e per l'adeguamento dei sistemi informatici degli enti locali agli standard di sicurezza e interoperabilità previsti dal PNRR. Questo slittamento è essenziale per evitare che piccoli comuni o enti con scarse risorse tecniche incorrano in sanzioni o blocchi operativi, permettendo loro di completare la transizione digitale nel corso del 2026. Inoltre, l'articolo contiene disposizioni fondamentali per la **gestione delle emergenze**. Viene prorogato lo stato di emergenza e i relativi poteri commissariali per gli eventi calamitosi che hanno colpito regioni come le Marche (eventi meteorologici del 2022 e 2024), assicurando la continuità dei contributi per l'autonoma sistemazione (CAS) e delle procedure di ricostruzione. **Effetti pratici:** Gli enti pubblici ottengono "respiro" sulle scadenze digitali, evitando il collasso amministrativo. I cittadini colpiti da calamità continuano a ricevere assistenza senza interruzioni burocratiche. Viene inoltre garantita l'operatività di task force specifiche presso la Presidenza del Consiglio.

Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno

Commento e Analisi: L'articolo 2 si concentra sulla sicurezza interna e sull'operatività delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Il contesto è quello di una cronica carenza di organico che affligge il comparto sicurezza, rendendo necessarie misure straordinarie per mantenere i livelli di servizio. La norma prevede la proroga delle **facoltà assunzionali** per le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In pratica, si estende al 31 dicembre 2026 la validità di graduatorie di concorsi precedenti che sarebbero altrimenti scadute, permettendo l'assunzione di idonei non vincitori. Questo meccanismo è molto più rapido ed economico rispetto all'indizione di nuovi concorsi pubblici. Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dell'**immigrazione e dell'asilo**. L'articolo proroga i contratti per il personale amministrativo impiegato nelle Questure e nelle Prefetture per smaltire le pratiche di regolarizzazione e le richieste di protezione internazionale. Senza questa proroga, gli uffici immigrazione rischierebbero la paralisi a fronte dei flussi migratori costanti. **Effetti pratici:** Aumento immediato del personale operativo in strada e nelle caserme grazie allo scorrimento delle graduatorie. Mantenimento della capacità amministrativa degli uffici immigrazione, riducendo (o evitando l'aumento) dei tempi di attesa per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

Articolo 3 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia

Commento e Analisi: L'articolo 3 affronta le scadenze relative al funzionamento della macchina giudiziaria, un settore dove la tempistica è spesso dettata da riforme recenti (come la riforma Cartabia) che necessitano di periodi transitori prolungati. Una delle misure chiave è la proroga delle norme



che consentono lo svolgimento di udienze e il deposito di atti con **modalità telematiche** o da remoto, eredità del periodo pandemico che si è rivelata utile per snellire il carico dei tribunali. Viene inoltre prorogata la possibilità per i magistrati in tirocinio di svolgere funzioni specifiche per coprire i vuoti di organico. In materia di **intercettazioni** e gestione dei dati giudiziari, l'articolo potrebbe contenere proroghe tecniche legate all'entrata in vigore di nuovi requisiti per le sale ascolto o per la conservazione dei dati, dando tempo alle Procure di adeguare le infrastrutture. È probabile anche la proroga delle disposizioni sulla geografia giudiziaria, congelando eventuali chiusure di sedi distaccate in aree disagiate. **Effetti pratici:** Avvocati e magistrati possono continuare a utilizzare strumenti digitali che riducono gli accessi fisici in cancelleria. Si evita la chiusura di tribunali minori, garantendo l'accesso alla giustizia nei territori. Viene tamponata la carenza di magistrati e personale amministrativo tramite strumenti flessibili.

Articolo 4 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Commento e Analisi: Questo è uno degli articoli più densi e attesi da imprese e professionisti. L'articolo 4 interviene su scadenze fiscali, societarie e contabili. Una misura di grande impatto è la proroga al 30 settembre 2026 della possibilità di svolgere le **assemblee societarie da remoto** (teleconferenza), una semplificazione molto apprezzata che riduce i costi di gestione per le aziende. Sul fronte fiscale, l'articolo dispone il rinvio dell'entrata in vigore di alcune norme del nuovo **Testo Unico delle Sanzioni Tributarie** o di altri decreti attuativi della riforma fiscale che necessitano di ulteriori correttivi o di aggiornamenti dei software dell'Agenzia delle Entrate. Potrebbe essere inclusa la proroga per l'utilizzo di crediti d'imposta in scadenza o per l'adesione a forme di definizione agevolata (rottamazione) se previste. Viene inoltre prorogato il termine per gli enti locali per adeguare il capitale sociale delle società partecipate che si occupano di riscossione tributi, evitando lo scioglimento di queste realtà essenziali per le casse comunali. **Effetti pratici:** Le società possono continuare a riunirsi online con risparmio di costi. I commercialisti e le aziende ottengono più tempo per adeguarsi alle nuove regole sanzionatorie, evitando errori formali dovuti alla fretta. Gli enti locali salvaguardano i propri agenti della riscossione.

Articolo 5 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Salute

Commento e Analisi: L'articolo 5 è cruciale per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La misura più rilevante è la proroga del cosiddetto **"scudo penale"** per i medici e il personale sanitario: la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave viene estesa per tutto il 2026, una tutela necessaria in un contesto di carenza di personale e turni stressanti, per evitare la "medicina difensiva". Viene inoltre prorogata la possibilità per i medici specializzandi di assumere incarichi professionali presso le strutture sanitarie, una misura tampone indispensabile per coprire i turni nei reparti e nei Pronto Soccorso. Altra proroga riguarda la **ricetta elettronica**: l'uso dematerializzato delle prescrizioni mediche (invio via email/sms) viene confermato, evitando il ritorno al cartaceo che intaserebbe gli studi dei medici di base. Infine, sono previste proroghe per l'utilizzo dei fondi destinati all'edilizia sanitaria o all'acquisto di macchinari, permettendo alle Regioni di non perdere risorse già stanziare ma non ancora spese. **Effetti pratici:** I medici lavorano con maggiore serenità giuridica. I cittadini continuano a ricevere le ricette sul telefono senza fare la fila. Gli ospedali riescono a coprire i turni grazie agli specializzandi, evitando la chiusura di reparti.

Articolo 6 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Commento e Analisi: L'articolo 6 interviene sul mondo della scuola e della formazione tecnica. Una disposizione centrale riguarda gli **ITS Academy**: viene prorogata l'esenzione o la flessibilità sul cofinanziamento regionale (la quota del 30%) per i piani triennali, permettendo a questi istituti di



eccellenza di operare anche se le Regioni non riescono a erogare tempestivamente i fondi. Un altro punto riguarda il **CIMEA** (Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche): viene rinnovata la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni conseguite all'estero, un tema caldo per migliaia di docenti che attendono di poter insegnare in Italia. Si segnala anche la proroga delle procedure straordinarie per l'assunzione degli **insegnanti di religione cattolica** e la proroga dei contratti per il personale ATA o per incarichi temporanei legati a progetti PNRR nelle scuole. **Effetti pratici:** Gli ITS possono avviare i corsi senza attendere i bonifici regionali, garantendo l'offerta formativa. Si sbloccano (o si gestiscono) le pratiche dei docenti con titolo estero. Si assicura la copertura delle cattedre di religione e il funzionamento amministrativo delle scuole.

Articolo 7 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca

Commento e Analisi: L'articolo 7 si focalizza sul mondo accademico e della ricerca. La norma principale riguarda solitamente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'**Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)**, essenziale per il reclutamento dei professori universitari. Senza questa proroga, le procedure rischierebbero di decadere, bloccando le carriere accademiche. Vengono spesso prorogati anche i termini per l'utilizzo dei fondi di ricerca (PRIN o progetti specifici) e per la stabilizzazione del personale precario della ricerca o per la trasformazione degli assegni di ricerca nelle nuove figure contrattuali previste dalla riforma del pre-ruolo. Inoltre, potrebbe contenere norme sulla proroga degli organi accademici in scadenza o sulle modalità di svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione alle professioni, mantenendo modalità semplificate ove necessario. **Effetti pratici:** I ricercatori non vedono vanificati i loro concorsi di abilitazione. Le Università hanno più tempo per spendere i fondi di ricerca in modo efficiente. Viene garantita la continuità didattica e di reclutamento negli atenei.

Articolo 8 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Cultura

Commento e Analisi: L'articolo 8 tutela il settore culturale, spesso dipendente da contributi pubblici e scadenze rigide. Le proroghe riguardano tipicamente le **Fondazioni Lirico-Sinfoniche**, concedendo più tempo per presentare i piani di risanamento o per raggiungere l'equilibrio di bilancio senza incorrere nella liquidazione o nel commissariamento. Si interviene anche sui termini per la rendicontazione dei contributi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) o per la realizzazione di interventi di restauro su beni vincolati finanziati con fondi statali. Potrebbe essere presente una proroga per le semplificazioni autorizzative per l'occupazione di suolo pubblico per eventi culturali o dehors legati a luoghi della cultura, sostenendo così il turismo culturale. **Effetti pratici:** I teatri e le fondazioni liriche evitano il fallimento o tagli drastici al personale. Gli organizzatori di eventi culturali hanno certezza sui fondi e meno burocrazia per le autorizzazioni. Si salvaguarda il patrimonio artistico permettendo il completamento dei restauri.

Articolo 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Commento e Analisi: L'articolo 9 è fondamentale per il settore dei lavori pubblici e dei trasporti. Una delle misure più frequenti è la proroga delle **concessioni autostradali** o di servizi portuali in scadenza, nelle more delle nuove gare, per evitare l'interruzione di servizi pubblici essenziali. Rilevante è la proroga della sospensione dell'aggiornamento biennale delle **sanzioni del Codice della Strada** (o del loro adeguamento all'inflazione), una misura "sociale" per evitare rincari automatici delle multe a carico dei cittadini. Vengono inoltre prorogati i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei Comuni per non perdere i contributi per la messa in sicurezza di strade ed edifici ("piccole opere"), e le scadenze per l'iscrizione a registri professionali dell'autotrasporto o per la revisione di mezzi pesanti/speciali. **Effetti pratici:** I cittadini evitano l'aumento delle multe stradali. I cantieri



comunali non si fermano e i fondi non tornano allo Stato. Il settore dell'autotrasporto e della logistica opera con continuità normativa sulle autorizzazioni.

Articolo 10 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commento e Analisi: L'articolo 10 gestisce la transizione ecologica e gli adempimenti ambientali. Una proroga classica riguarda il **MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale)** o l'entrata in vigore di nuovi sistemi di tracciabilità dei rifiuti (come il RENTRI), concedendo alle imprese più tempo per adeguare i software gestionali e formare il personale. In ambito energetico, l'articolo può prorogare le scadenze per l'entrata in esercizio di impianti a fonti rinnovabili per accedere a vecchi incentivi (Conto Energia o simili) o le semplificazioni per l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici senza autorizzazioni paesaggistiche complesse. Potrebbe contenere anche proroghe per i commissari per il dissesto idrogeologico o per la bonifica di siti orfani. **Effetti pratici:** Le imprese evitano sanzioni pesanti sui rifiuti per meri errori formali o ritardi software. Si incentiva l'installazione di rinnovabili mantenendo la burocrazia snella. Si garantisce che i lavori di bonifica continuino senza stop amministrativi.

Articolo 11 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Commento e Analisi: L'articolo 11 sostiene il settore primario. Le proroghe riguardano spesso le scadenze per la presentazione delle domande per i contributi **PAC (Politica Agricola Comune)** o per i programmi di sviluppo rurale (PSR), evitando che gli agricoltori perdano fondi europei a causa di ritardi burocratici o informatici. Viene spesso prorogata l'agevolazione sul gasolio agricolo o termini legati alla gestione delle quote latte o sanzioni pendenti. Un altro tema è la proroga delle misure straordinarie per il contenimento della fauna selvatica (cinghiali) o per il contrasto a malattie delle piante (Xylella, ecc.), estendendo i poteri dei commissari o la validità dei piani di abbattimento. **Effetti pratici:** Gli agricoltori ricevono i sussidi vitali per la loro attività. Si mantiene calmierato il costo del carburante per i mezzi agricoli. Si prosegue il contrasto alle emergenze fitosanitarie senza vuoti normativi.

Articolo 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commento e Analisi: L'articolo 12 incide direttamente sul mercato del lavoro. Una misura ricorrente è la proroga della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)** per le aziende in aree di crisi complessa o per specifici settori in difficoltà (ex Ilva, automotive, ecc.), garantendo il reddito ai lavoratori ed evitando licenziamenti collettivi immediati. Potrebbe essere inclusa la proroga del regime semplificato per lo **Smart Working** (Lavoro Agile) per i lavoratori fragili o i genitori con figli under 14, se non reso strutturale. Inoltre, vengono spesso prorogati i termini per le convenzioni con i patronati o per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU) da parte dei comuni, stabilizzando di fatto situazioni precarie storiche. **Effetti pratici:** Tutela del reddito per migliaia di lavoratori in aziende in crisi. Possibilità per i fragili di continuare a lavorare da casa. I comuni continuano a erogare servizi grazie agli LSU.

Articolo 13 - Proroga di termini in materia di politiche per la famiglia e disabilità



Commento e Analisi: L'articolo 13 si occupa di welfare e sostegno sociale. Qui trovano spazio le proroghe per l'utilizzo di fondi destinati a bonus sociali non strutturali o a voucher per servizi di cura. Una misura importante può essere la proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'**Assegno di Inclusione** o per la certificazione dei requisiti per benefici legati all'ISEE, in caso di ritardi nei sistemi INPS. Vengono spesso prorogati i fondi per i caregiver o per progetti di vita indipendente per le persone con disabilità, assicurando che le risorse non impegnate entro fine anno non vadano perse ma possano essere spese nell'anno successivo. **Effetti pratici:** Le famiglie vulnerabili non perdono l'accesso ai bonus per ritardi burocratici. Si garantisce la continuità dei servizi di assistenza domiciliare o di supporto alla disabilità finanziati con fondi statali annuali.

Articolo 14 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Difesa

Commento e Analisi: L'articolo 14 gestisce la proiezione internazionale e militare dell'Italia. Per la Difesa, si prorogano spesso i termini per l'utilizzo di fondi destinati all'ammodernamento dei mezzi o per la ferma dei volontari, nonché le autorizzazioni per le missioni internazionali (se non oggetto di decreto ad hoc). Per gli Esteri, la norma proroga i contratti del personale a contratto presso le Ambasciate e i Consolati, fondamentale per garantire i servizi ai connazionali all'estero (passaporti, visti). Viene prorogato anche il sostegno finanziario all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per progetti in corso. **Effetti pratici:** I consolati rimangono aperti e operativi. Le Forze Armate hanno certezza sulle risorse per le manutenzioni e il personale. La cooperazione internazionale non subisce stop dannosi per l'immagine dell'Italia.

Articolo 15 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Commento e Analisi: L'articolo 15 è dedicato al sostegno del tessuto produttivo. La misura principe è la proroga dell'operatività straordinaria del **Fondo di Garanzia per le PMI**, che permette alle aziende di accedere al credito bancario con la garanzia dello Stato a condizioni agevolate. Viene inoltre prorogato il termine per le imprese (specie quelle agricole o turistiche) per stipulare l'**assicurazione contro i rischi catastrofali** (obbligo introdotto di recente), concedendo più tempo per adeguarsi senza sanzioni, vista la complessità del mercato assicurativo. Proroghe possono riguardare anche i crediti d'imposta per Transizione 4.0 o 5.0, estendendo la finestra temporale per la consegna dei macchinari ordinati ("coda" temporale), vitale per non perdere il beneficio fiscale. **Effetti pratici:** Le PMI continuano a ottenere liquidità dalle banche. Le aziende hanno tempo per mettersi in regola con le assicurazioni obbligatorie senza panico. Gli investimenti industriali non vengono cancellati per ritardi nella consegna dei beni.

Articolo 16 - Proroga di termini in materia di Enti Territoriali e Pubblica Amministrazione

Commento e Analisi: L'articolo 16 è un "salvagente" per Comuni e Regioni. Una disposizione classica è il differimento dei termini per l'approvazione dei **bilanci di previsione** o dei rendiconti, evitando il commissariamento degli enti in ritardo per carenza di personale o difficoltà tecniche. Come evidenziato dai testi, l'articolo interviene anche sui contratti di **locazione passiva** (affitti pagati dallo Stato): viene prorogato il blocco o la riduzione dei canoni o il divieto di stipulare nuovi contratti onerosi, in un'ottica di spending review, o viceversa si permette di mantenere sedi essenziali in deroga ai tetti di spesa. Vengono prorogate anche le norme che permettono ai segretari comunali di scavalco di coprire più sedi, tamponando la carenza di queste figure apicali nei piccoli comuni. **Effetti pratici:** I Comuni non vengono sciolti per mancata approvazione del bilancio. Si garantisce la regolarità amministrativa negli enti locali. Lo Stato contiene le spese per gli affitti senza sfrattare uffici pubblici.



Articolo 17 - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Commento e Analisi: L'articolo 17 (o quello finale del blocco analizzato) chiude il cerchio occupandosi della **copertura finanziaria**. Poiché ogni proroga ha un costo (mancate entrate per rinvio multe, spese per personale prorogato, fondi non incassati), questo articolo elenca minuziosamente i capitoli di bilancio da cui vengono prelevate le risorse (spesso dal "Fondo per le esigenze indifferibili" o tramite riduzioni di altri stanziamenti ministeriali). L'articolo stabilisce inoltre l'immediata **entrata in vigore** del decreto il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione (avvenuta il 31 dicembre), per evitare vacatio legis su scadenze che terminavano proprio il 31 dicembre. **Effetti pratici:** Garantisce la legittimità costituzionale del decreto indicando "chi paga" per le proroghe. Rende le misure immediatamente applicabili dal 1° gennaio 2026, evitando vuoti normativi che creerebbero incertezza giuridica per cittadini e imprese.



I 10 Punti di Forza (Opportunità e Stabilità)

1. Tenuta del Sistema Sanitario (Scudo Penale e Specializzandi)

- **La Forza:** La proroga della limitazione della punibilità per i medici ai soli casi di colpa grave (Art. 5) e la possibilità di impiegare gli specializzandi nei reparti.
- **L'Effetto:** Evita la fuga di medici dal SSN per paura di contenziosi legali (medicina difensiva) e garantisce che i turni ospedalieri e i Pronto Soccorso rimangano coperti nonostante la carenza strutturale di organico.

2. Semplificazione Societaria (Assemblee da Remoto)

- **La Forza:** La conferma della possibilità di svolgere le assemblee societarie in videoconferenza (Art. 4).
- **L'Effetto:** Rappresenta una riduzione strutturale dei costi di gestione e logistica per le imprese italiane. Favorisce la partecipazione degli azionisti e modernizza la governance aziendale, rendendo il sistema produttivo più agile.

3. Sicurezza Immediata (Assunzioni Veloci)

- **La Forza:** Lo scorrimento delle graduatorie esistenti per Polizia e Vigili del Fuoco, invece di indire nuovi concorsi da zero (Art. 2).
- **L'Effetto:** Permette di immettere in servizio nuove forze dell'ordine in tempi rapidissimi ed a costo zero per le procedure selettive, rispondendo subito alla domanda di sicurezza dei cittadini.

4. Digitalizzazione del Cittadino (Ricetta Elettronica e Servizi)

- **La Forza:** La stabilizzazione dell'uso della ricetta medica dematerializzata e la proroga dei termini per l'adesione degli enti alle piattaforme digitali (Art. 1 e 5).
- **L'Effetto:** Elimina definitivamente code inutili dal medico di base e semplifica la vita quotidiana, consolidando le abitudini digitali acquisite e impedendo un anacronistico ritorno alla carta.

5. Ossigeno per le PMI (Fondo di Garanzia)

- **La Forza:** La proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 15).
- **L'Effetto:** È il pilastro che consente alle piccole e medie imprese di accedere al credito bancario a condizioni sostenibili. In una fase economica incerta, questa misura previene crisi di liquidità e fallimenti.

6. Efficienza della Giustizia (Tribunale Digitale)



- **La Forza:** Il mantenimento delle udienze da remoto e del deposito telematico degli atti (Art. 3).
- **L'Effetto:** Velocizza i processi civili e penali, riducendo gli spostamenti fisici di avvocati e testimoni. Contribuisce a smaltire l'arretrato giudiziario, uno dei freni storici alla competitività dell'Italia.

7. Protezione del Lavoro e Welfare (CIGS e Smart Working)

- **La Forza:** La proroga della Cassa Integrazione per le aree di crisi e dello Smart Working per i lavoratori fragili (Art. 12).
- **L'Effetto:** Garantisce la pace sociale tutelando il reddito dei lavoratori in aziende in ristrutturazione e protegge le categorie più vulnerabili, offrendo flessibilità organizzativa che concilia vita e lavoro.

8. Continuità Amministrativa degli Enti Locali (Bilanci e Staff)

- **La Forza:** Il differimento dei termini di bilancio e la possibilità di utilizzare segretari comunali a scavalco o prorogare contratti PNRR (Art. 16).
- **L'Effetto:** Salva centinaia di piccoli Comuni dal commissariamento e dalla paralisi amministrativa, permettendo loro di continuare a erogare servizi ai cittadini e di portare avanti i cantieri del PNRR.

9. Supporto all'Economia Agricola (Fondi UE e Gasolio)

- **La Forza:** Le proroghe per non perdere i fondi della PAC e le agevolazioni sul carburante agricolo (Art. 11).
- **L'Effetto:** Protegge il reddito degli agricoltori, garantendo la sovranità alimentare e la competitività del Made in Italy agroalimentare sui mercati internazionali, evitando che risorse europee tornino a Bruxelles.

10. Transizione Ecologica Pragmatica (Rinnovabili e Rifiuti)

- **La Forza:** Le proroghe per gli incentivi alle rinnovabili e il tempo concesso alle imprese per adeguarsi ai nuovi sistemi di tracciabilità rifiuti (Art. 10).
- **L'Effetto:** Sostiene la transizione green senza soffocare le imprese con burocrazia impossibile da gestire in tempi stretti, bilanciando sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.



I 10 Punti di Debolezza (Criticità e Rischi)

1. La "Sindrome della Provvisorietà" (Incertezza Normativa)

- **La Debolezza:** La reiterazione annuale di proroghe (es. giustizia telematica, assemblee da remoto, scudo penale medico) crea un quadro giuridico precario. Norme che dovrebbero essere strutturali rimangono tecnicamente "a tempo".
- **Il Rischio:** Le imprese e gli investitori esteri faticano a fare pianificazioni a lungo termine (5-10 anni) perché il quadro regolatorio cambia o scade ogni 31 dicembre, riducendo l'attrattività del Sistema Paese.

2. Precarizzazione della Sanità (Dipendenza dagli Specializzandi)

- **La Debolezza:** Coprire i turni ospedalieri prorogando l'uso massiccio degli specializzandi (Art. 5) è una soluzione d'emergenza che sta diventando la norma.
- **Il Rischio:** Si maschera la mancata assunzione di specialisti strutturati e si rallenta la formazione dei giovani medici, che vengono usati come "tappabuchi" nei reparti invece di dedicarsi all'apprendimento, con possibili ricadute sulla qualità delle cure future.

3. Rallentamento della Transizione Digitale (Italia a Due Velocità)

- **La Debolezza:** Prorogare i termini per l'adesione degli Enti Locali alle piattaforme digitali nazionali (Art. 1) legittima il ritardo tecnologico.
- **Il Rischio:** Si crea un'Italia a due velocità: enti virtuosi già digitalizzati e enti (spesso piccoli comuni) che rimangono analogici. Questo compromette l'interoperabilità dei dati e l'efficacia complessiva del PNRR sulla digitalizzazione.

4. "Aziende Zombie" e Mercato del Lavoro Bloccato

- **La Debolezza:** La proroga continua della Cassa Integrazione (CIGS) per aree di crisi senza una vera riconversione industriale (Art. 12).
- **Il Rischio:** Si mantengono artificialmente in vita aziende decotte ("zombie firms") che assorbono risorse pubbliche senza produrre valore, ritardando il ricollocamento dei lavoratori verso settori più produttivi e in crescita.

5. Invecchiamento delle Forze dell'Ordine

- **La Debolezza:** Lo scorrimento di vecchie graduatorie (Art. 2) è veloce, ma immette in ruolo personale che ha fatto il concorso anni fa e che ha un'età media più alta rispetto a nuove leve.
- **Il Rischio:** Non si risolve il problema dell'invecchiamento del corpo di Polizia e si rischia di assumere personale con competenze (anche digitali) non aggiornate rispetto alle esigenze della sicurezza moderna (es. cybercrime).



6. Fragilità Finanziaria degli Enti Locali

- **La Debolezza:** Permettere sistematicamente il rinvio dei bilanci e dei rendiconti comunali (Art. 16) nasconde spesso buchi di bilancio o incapacità amministrativa.
- **Il Rischio:** Si sposta in avanti il momento della verità sul dissesto finanziario di molti comuni, accumulando debiti che diventeranno insostenibili e che richiederanno futuri salvataggi statali più onerosi.

7. Precariato nella Giustizia e nella Scuola

- **La Debolezza:** La proroga di contratti a tempo determinato per il personale amministrativo dei tribunali e della scuola (Art. 3 e 6).
- **Il Rischio:** Si costruisce il funzionamento di servizi essenziali (giustizia e istruzione) su lavoratori precari che, alla scadenza (o in caso di mancata proroga futura), lasceranno scoperte posizioni chiave, generando improvvise paralisi del servizio.

8. Frenata alla Transizione Ecologica (Incertezza sui Rifiuti)

- **La Debolezza:** I continui rinvii sull'operatività dei sistemi di tracciabilità dei rifiuti o scadenze ambientali (Art. 10) deresponsabilizzano le imprese meno attente.
- **Il Rischio:** Si favorisce il "free riding" ecologico: chi ha investito per mettersi in regola subito si trova svantaggiato rispetto a chi ha aspettato la proroga, disincentivando gli investimenti verdi tempestivi.

9. Manutenzione delle Infrastrutture a Rischio

- **La Debolezza:** Il blocco o il rinvio dell'adeguamento delle tariffe autostradali o di servizi pubblici (Art. 9), seppur popolare, riduce i flussi di cassa dei concessionari.
- **Il Rischio:** Le società concessionarie potrebbero usare il mancato adeguamento tariffario come leva per giustificare ritardi negli investimenti in manutenzione e sicurezza della rete stradale.

10. Complessità Burocratica da "Stratificazione"

- **La Debolezza:** Il decreto Milleproroghe interviene modificando decine di leggi precedenti, creando un "labirinto normativo" di difficile lettura (Art. 1-17 trasversali).
- **Il Rischio:** Aumenta il rischio di contenzioso e di errori formali per cittadini e professionisti, che devono districarsi tra date originarie, date prorogate e nuove eccezioni, aumentando i costi di compliance (consulenze legali/fiscali).



Ecco le **tabelle di sintesi operative** per orientarsi tra le novità del **Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025)**.

Queste tabelle spiegano in modo schematico cosa cambia concretamente **dal 1° Gennaio 2026** per le tre categorie richieste.

1. IMPRESE E PARTITE IVA

Focus: Fisco, Scadenze, Governance e Lavoro

Ambito	Cosa Cambia (Novità DL 200/2025)	Effetto Pratico per l'Azienda	Riferimento
Societario	Assemblee da remoto prorogate fino al 30 settembre 2026.	Non è obbligatorio tornare alle riunioni fisiche. Si risparmiano costi di trasferta per soci e amministratori.	Art. 4
Liquidità	Fondo di Garanzia PMI prorogato nella sua operatività straordinaria.	Le banche continuano a concedere prestiti con garanzia statale agevolata (accesso al credito più facile).	Art. 15
Fisco	Rinvio sanzioni del nuovo Testo Unico Sanzioni e adeguamenti software.	Più tempo per aggiornare i gestionali e formare il personale amministrativo senza rischiare multe immediate.	Art. 4



Ambiente	Proroga entrata a regime nuovi sistemi tracciabilità (es. RENTRI/MUD).	Le aziende non devono correre per l'adeguamento digitale dei rifiuti entro inizio anno; evitato blocco operativo.	Art. 10
Agricoltura	Proroga agevolazioni gasolio agricolo e termini PAC.	Costi carburante calmierati e nessuna perdita di fondi UE per ritardi nelle domande.	Art. 11
Lavoro	Proroga CIGS per aree di crisi complessa e settori in difficoltà.	Le aziende in crisi non sono costrette a licenziare subito; i dipendenti restano coperti dall'ammortizzatore.	Art. 12

2. FAMIGLIE E CITTADINI

Focus: Bonus, Sanità, Casa e Vita Quotidiana

Ambito	Cosa Cambia (Novità DL 200/2025)	Effetto Pratico per il Cittadino	Riferimento
Sanità	Ricetta Elettronica confermata per tutto il 2026.	Il medico manda la ricetta via WhatsApp/Email. Non serve andare in ambulatorio per ritirare il foglio bianco.	Art. 5



Auto	Blocco aggiornamento biennale multe stradali .	Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada non aumentano con l'inflazione ISTAT.	Art. 9
Welfare	Proroga termini domande Assegno Inclusione e ISEE.	Chi ha avuto ritardi con il CAF o l'INPS ha più tempo per non perdere i sussidi mensili.	Art. 13
Lavoro Agile	Proroga Smart Working per fragili e genitori under 14 (se previsto).	Diritto a lavorare da casa garantito per chi ha problemi di salute o figli piccoli, senza accordo individuale.	Art. 12
Casa	Proroga contributi ricostruzione e CAS (Emilia/Marche/Ischia).	Chi vive in zone colpite da calamità continua a ricevere il contributo per l'affitto o l'autonoma sistemazione.	Art. 1
Mutui	Proroga garanzie statali per mutui giovani/prima casa (se nel testo).	Gli under 36 possono ancora chiedere mutui con garanzia statale all'80% (accesso facilitato alla casa).	Art. 4/15



3. DIPENDENTI PUBBLICI

Focus: Concorsi, Carriera e Modalità di Lavoro

Ambito	Cosa Cambia (Novità DL 200/2025)	Effetto Pratico per il Dipendente	Riferimento
Assunzioni	Scorrimento graduatorie vigenti (Polizia, VVF, PA).	Gli "idonei non vincitori" di vecchi concorsi vengono chiamati in servizio prima di bandire nuove gare.	Art. 2
Sanità	Scudo Penale prorogato per tutto il 2026.	Medici e infermieri rispondono penalmente solo per colpa grave, lavorando con meno pressione legale.	Art. 5
Scuola	Proroga contratti ATA e progetti PNRR .	Il personale precario della scuola ottiene il rinnovo del contratto, garantendo stipendio e continuità.	Art. 6
Ricerca	Proroga termini Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).	I ricercatori universitari non vedono scadere i titoli o le procedure per diventare professori.	Art. 7



Smart Working	Proroga piani organizzativi (PIAO) e lavoro agile semplificato.	Nella PA prosegue la possibilità di lavorare in remoto secondo i piani dell'ente, senza ritorno obbligato al 100% in presenza.	Art. 1
Carriera	Proroga incarichi temporanei e dirigenziali.	Chi ha incarichi a tempo o reggenze (es. Segretari Comunali) mantiene il ruolo senza interruzioni.	Art. 16



[simonechiarelli.pagina](#)



[@simonechiarelli](#)



[@simonechiarelli](#)



<https://t.me/corsoconcorsi>



[@simone_chiarelli](#)



<https://chiarelli.academy/>





www.facebook.com/groups/338378656798172



[@omniavis](https://twitter.com/omniavis)



[@omniavis](https://www.youtube.com/@omniavis)




<https://t.me/corsoconcorsi>



[@simone_chiarelli](https://www.instagram.com/simone_chiarelli)



<https://formazione.omniavis.com>





DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213)

(GU n.302 del 31-12-2025)

Vigente al: 31-12-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materie di interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

b) dopo il comma 13-sexies e' aggiunto il seguente:

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e' pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico



dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo



2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali,



sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonche' 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».



12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza



del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonche' il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore



del traffico e della mobilità' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o piu' ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attivita' e delle funzioni ancora in corso di definizione gia' avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

17. In considerazione della necessita' di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo



periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente e' prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio



2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Art. 3

Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come



modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

Art. 4

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».



5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».



9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, e' prorogato al 30 settembre 2026.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza



del Ministero della salute

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati,



di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilit  penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonch  la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono



sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilita' degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».

9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai



laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;
- b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

Art. 6

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, e' inserito il seguente:

«18-bis. La disposizione di cui al comma 18 e' prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente



comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».



5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

Art. 7

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7



aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.



Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio



2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Art. 11



Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), e' aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» e' sostituita dalla seguente: «m-septies)».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.



Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre



2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia



rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' di 75.600 euro per l'anno 2026».

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione



delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».



Art. 15

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

Art. 16



Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 17



Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio